



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. **86**

del 29/06/2021

Classificazione: 02-03-02 2016/5

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART.119 DEL D.LGS.267/2000 FRA COMUNE DI RAVENNA E PROVINCIA DI RAVENNA, FINALIZZATO ALLA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI PRESTATI PER IL CONFERIMENTO E LA GESTIONE IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI TECNICI, AMMINISTRATIVI E DI INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE DI RECIPROCO INTERESSE PERIODO 01/07-31/10/2021

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce che:

"Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9 comma 5 del vigente Statuto provinciale che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci";

VISTO il proprio Atto n.174 del 28/12/2017 avente ad oggetto " Approvazione accordo di collaborazione ai sensi dell'art.119 del d.lgs. 267/2000 tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Ravenna per la gestione in collaborazione per l'anno 2018 di servizi tecnici e amministrativi "con cui è stato rinnovato per il 2018, analizzati i propri reciproci fabbisogni organizzativi, l'accordo di collaborazione fra i due Enti in argomento, in relazione alla rilevata necessità di continuare a svolgere alcuni servizi in collaborazione, già attivati nell'anno 2017;

VISTO il proprio Atto n.56 del 13/04/2018 avente ad oggetto "Modifica dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo 267/2000 tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Ravenna per la gestione in collaborazione per l'anno 2018 di servizi tecnici e amministrativi di cui all'atto del presidente n.174 del 28/12/2017." con cui si è proceduto ad integrare l'accordo per l'anno 2018 in relazione alla sopraggiunta necessità organizzativa del Comune di Ravenna di avvalersi di una ulteriore professionalità per lo svolgimento del servizio tecnico di Assistente lavori /cantieri a supporto del Servizio Strade, dando atto che la Provincia di Ravenna ha messo a disposizione, per una percentuale pari al 50% del tempo-lavoro (così da comprendere anche eventuali ore di straordinario necessarie per il corretto svolgimento del servizio in argomento), la prestazione lavorativa di un dipendente della Provincia stessa, inquadrato come collaboratore tecnico di cat. B presso il Settore Lavori Pubblici;

VISTO il proprio Atto n.186 del 28/12/2018 avente ad oggetto "Rinnovo dell'accordo di collaborazione fra il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna sottoscritto ai sensi dell'art. 119 del D. LGS. 267/2000, finalizzato alla migliore qualità' dei servizi prestati per il conferimento e la gestione in collaborazione di servizi tecnici, amministrativi e di informazione/comunicazione di reciproco interesse - anno 2019.";

VISTO il proprio Atto n.179 del 30/12/2019 avente ad oggetto "Rinnovo accordo di collaborazione fra Comune di Ravenna e Provincia di Ravenna sottoscritto ai sensi dell'art.119 del d.lgs.267/2000, finalizzato alla migliore qualità' dei servizi prestati per il conferimento e la gestione in collaborazione di servizi tecnici, amministrativi e di informazione/comunicazione di reciproco interesse - anno 2020"

VISTO il proprio Atto n.146 del 23/12/2020 avente ad oggetto “Rinnovo accordo di collaborazione fra Comune di Ravenna e Provincia di Ravenna sottoscritto ai sensi dell’art.119 del D.Lgs.267/2000, finalizzato alla migliore qualità dei servizi prestati per il conferimento e la gestione in collaborazione di servizi tecnici, amministrativi e di informazione/comunicazione di reciproco interesse - I semestre 2021”

DATO ATTO che nel corso dell’attuale vigenza relativa al primo semestre 2021 è avvenuta la cessazione anticipata, alla data del 31 marzo 2021, della prestazione resa a favore del Comune di Ravenna dalla dipendente della Provincia impegnata nella svolgimento di servizi amministrativi e specialistici a supporto dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco e del relativo Staff, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato accordo di collaborazione;

DATO ATTO altresì che il D.L. n. 25 del 5 marzo 2021, convertito in Legge 3 maggio 2021, n. 58, ha previsto il differimento delle consultazioni elettorali per le elezioni amministrative, originariamente previste per la primavera 2021, in considerazione del permanere dell’emergenza sanitaria, a una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, evidenziando che, fino alla data dell’insediamento dei nuovi organi elettivi, gli organi in carica continueranno a svolgere, compiti e funzioni nei limiti previsti;

RILEVATO pertanto che, anche per il periodo dal 1° luglio 2021 a tutto il 31 ottobre 2021, attuale termine del mandato amministrativo in essere, il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna ritengono opportuno prorogare l’attuale accordo in essere, adeguandone alcuni servizi svolti in collaborazione, in relazione ai propri sopravvenuti reciproci fabbisogni organizzativi, e precisamente:

il fabbisogno aggiuntivo della Provincia di Ravenna decorre dal 1° agosto 2021 ed è relativo all’incremento dello svolgimento di servizi specialistici nell’ambito della processo di informazione/comunicazione dell’Ente (elaborazione, presidio e veicolazione esterna e interna dell’informazione/notizie e presidio dei flussi di comunicazione pubblica attraverso gli strumenti e i canali di comunicazione offline e online);

il fabbisogno aggiuntivo del Comune di Ravenna è relativo allo svolgimento del servizio dell’auto di rappresentanza con autista, in relazione all’elezione del Sindaco di Ravenna anche a Presidente della Provincia, avuto riguardo alla cessazione dal servizio per pensionamento del dipendente comunale adibito a tale attività a decorrere dal 1° agosto 2021;

DATO ATTO che risulta funzionale ad entrambi gli Enti garantire lo svolgimento di tali servizi aggiuntivi avvalendosi reciprocamente e per il tramite della prestazione lavorativa di personale attualmente dipendente dell’altro Ente e precisamente:

- per lo svolgimento di servizi specialistici nell’ambito della processo di comunicazione dell’Ente di cui la Provincia di Ravenna necessita, il Comune di Ravenna ha nel proprio organico due dipendenti che presentano adeguata professionalità nel ruolo svolto di “Giornalista “Pubblico” e che possono supportare tali servizi anche in ambito provinciale a decorrere dal 1° agosto 2021 per il 15% del tempo lavoro, complessivamente considerato fra entrambe le unità lavorative; per la corresponsione del salario accessorio relativo a tale figura, l’Ente datore di lavoro opererà secondo le proprie modalità in vigore nell’annualità di riferimento assumendone i relativi costi in maniera integrale per il principio di prevalenza;

- per il servizio dell’auto di rappresentanza con autista, i due Enti valutano di continuare a garantire tale servizio in maniera unitaria, fino a tutto il 31 luglio 2021, in relazione all’elezione del Sindaco di Ravenna anche a Presidente della Provincia, secondo le modalità da ultimo convenute, ossia mettendo reciprocamente a disposizione i rispettivi mezzi e dipendenti titolari, che in particolare svolgeranno il servizio di autista per il Sindaco di Ravenna/Presidente della Provincia e di altri soggetti, qualora necessario e nei casi previsti e/o autorizzati secondo la prassi/regolamentazione in essere nei due Enti, organizzandosi secondo necessità e garantendo anche la reciproca sostituzione in caso di assenza e/o impedimento, operando sul costo complessivo del personale dei due Enti adibito a tale servizio (costo comprensivo anche del salario accessorio erogato da ciascun Ente secondo la propria regolamentazione/contrattazione aziendale) la seguente ripartizione: 80% a carico del Comune di Ravenna e 20% a carico della Provincia, in relazione alla percentuale di fruizione di tale servizio di personale complessivamente considerato e contabilizzato da parte di ciascun Ente;

- a decorrere dal 1° agosto 2021, alla cessazione dal servizio per pensionamento del dipendente comunale preposto a tale attività, il servizio dell’auto di rappresentanza con autista sarà assicurato dalla Provincia con la messa a disposizione del dipendente provinciale già preposto a tale attività ed in possesso di adeguata professionalità, mantenendo la messa a disposizione reciproca dei rispettivi mezzi; della relativa prestazione lavorativa fruirà il Comune di Ravenna nella percentuale del 80% del tempo lavoro (così da comprendere anche eventuali ore di straordinario necessarie per il corretto svolgimento del servizio in argomento), dando atto che il dipendente interessato godrà del medesimo e corrispondente salario accessorio previsto per la posizione già occupata presso la Provincia di Ravenna,

secondo la regolamentazione/contrattazione aziendale vigente in tale Ente, tenuto conto del limitato arco temporale di riferimento per il 2021, che comunque risulta inferiore a metà anno;

VALUTATO che l'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 prevede per gli Enti Locali la possibilità di stipulare accordi di collaborazione finalizzati alla migliore qualità dei servizi prestati;

VALUTATO pertanto funzionale procedere, anche per il periodo 1° luglio – 31 ottobre 2021, alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna al fine di disciplinare l'erogazione dei servizi interessati sopra evidenziati ottimizzando, attraverso il reciproco avvalimento dei rispettivi dipendenti, l'utilizzo delle risorse da assegnare allo svolgimento dei servizi che ciascuno dei due Enti ha interesse a realizzare con il minor dispendio di risorse e la miglior resa organizzativa. La scelta di prorogare i servizi svolti in collaborazione, per il tramite della prestazione lavorativa dei rispettivi dipendenti in grado di soddisfare il reciproco fabbisogno organizzativo, risponde inoltre a logiche di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa sia perchè consente un risparmio di spesa (lo "scambio" di servizi consente a ciascuno dei due Enti di compensare parzialmente le spese necessarie a fronteggiare tali fabbisogni) sia perchè, all'esito dei primi periodi di applicazione dell'accordo relativi ai precedenti anni, i servizi tecnici, amministrativi e di informazione/comunicazione in argomento sono risultati di reciproco interesse e soddisfazione in quanto valutati in termini positivi come effettivamente congruenti a soddisfare le sottese esigenze organizzative/professionali dei due Enti;

VERIFICATA la disponibilità dei dipendenti interessati allo svolgimento anche per l'arco temporale di riferimento dei rispettivi servizi in collaborazione secondo le modalità definite dall'accordo medesimo;

DATO ATTO che, in relazione alla durata, l'accordo in argomento rimane suscettibile di successiva proroga per un ulteriore tempo determinato a copertura dell'intera annualità 2021, secondo la volontà delle parti da formalizzarsi con scambio di corrispondenza da parte dei soggetti sottoscrittori; in accordo tra le parti l'accordo è comunque suscettibile di revoca anticipata rispetto alla scadenza sopra definita, anche parzialmente in relazione ai diversi servizi interessati e sopra dettagliati;

VERIFICATO inoltre che lo "scambio" di servizi realizzato con l'accordo di collaborazione fino a tutto ottobre 2021, avuto riguardo anche alle effettive prestazioni del primo semestre e specificatamente nei termini concordati di ripartizione dei costi risultanti complessivamente nei due accordi (primo semestre 2021 e periodo 1° luglio – 31 ottobre 2021), determina, così come evidenziato nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente Atto, un costo massimo complessivo a carico del Comune di Ravenna, per il periodo di 10 mesi di riferimento, pari a € 28.000,00 operate le necessarie compensazioni e tenuto conto in particolare di quanto ciascuno dei due Enti deve all'altro per la reciproca fruizione dell'attività di supporto di dipendenti dell'altro Ente nei periodi sopra indicati ed in relazione ai due accordi;

DATO ATTO che Il Comune provvederà al versamento di quanto dovuto al termine finale dell'accordo, all'ordinaria scadenza fissata; e che in caso di revoca anticipata dell'accordo anche parziale le parti provvederanno alla regolazione dei rapporti finanziari proporzionatamente ai servizi reciprocamente prestati secondo il meccanismo di comparazione dei costi aziendali sostenuti da ciascun Ente per i propri dipendenti adibiti ai servizi tecnici ed amministrativi ed in relazione alle percentuali di ripartizioni sopra definite;

RITENUTO, pertanto, in base alle motivazioni sopra dettagliate, di approvare lo schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 267/2000, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Atto;

RITENUTO opportuno dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire la rapida sottoscrizione fra le parti dell'accordo di collaborazione in argomento valido per il primo luglio 2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto: "D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000 – APPROVAZIONE ";

VISTO l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto: "PIANO DELLA PERFORMANCE, PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2021/2023 - ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni;

DISPONE

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 (allegato A al presente provvedimento) tra il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna, per la gestione in collaborazione, in condizioni di reciprocità, di servizi tecnici, amministrativi e di informazione/comunicazione di reciproco interesse per i quali risulta funzionale ai due Enti avvalersi dell'attività di personale attualmente dipendente dell'altro Ente, per il periodo 01/07 – 31/10/2021;

2. DI QUANTIFICARE in € 28.000,00 il costo massimo complessivamente a carico del Comune di Ravenna per il periodo 01/01 – 31/10/2021, operate le necessarie compensazioni e tenuto conto in particolare di quanto ciascuno dei due Enti deve all'altro per la reciproca fruizione dell'attività di supporto di dipendenti dell'altro Ente nei periodi sopra indicati, così come evidenziato nell'allegato B) al presente provvedimento;

3. DI INCARICARE la Dirigente del Settore Risorse finanziarie, Umane e Reti di procedere alla sottoscrizione definitiva di tale accordo, e di adottare gli atti conseguenti che si renderanno necessari alla sua attuazione;

4. DI AUTORIZZARE la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie, Umane e Reti ad introdurre, nel testo dell'accordo, tutte quelle eventuali modifiche ed integrazioni che, per simili atti, sono considerate di stile o che, eventualmente si rendessero necessarie, senza alterare la sostanza della presente deliberazione;

5. DI DARE ATTO che all'accertamento dell'introito e all'impegno della spesa conseguenti alla sottoscrizione dell'accordo si provvederà in una fase successiva in relazione alla quantificazione massima dettagliata in narrativa e tenuto conto della durata effettiva, rispettivamente al capitolo di entrata 30620” “ e al capitolo di spesa 10201/010 del bilancio 2021;

DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere alla rapida sottoscrizione fra le parti dell'accordo di Collaborazione in argomento valido a partire dal 01/07/2021.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____